

# ALLEGATO A

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

### ART. 1 OGGETTO

L'Azienda USL della Romagna intende affidare l'organizzazione e la gestione del servizio di accoglienza e collocamento in strutture protette delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

Il servizio dovrà essere attivo tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 07, nei giorni prefestivi dalle ore 14 alle ore 19 e nei giorni festivi dalle ore 07 alle ore 19.

### ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Negli orari di chiusura dei servizi territoriali dell'AUSL della Romagna – Rimini di cui all'articolo precedente, l'Azienda ha attivato un contratto con la Cooperativa Sociale C.A.D. per l'affidamento del servizio di reperibilità notturna e festiva per la gestione delle emergenze di minori e per le situazioni di contrasto alla violenza sulle donne con o senza figli, su segnalazione delle Forze dell'Ordine o del Pronto Soccorso.

Nei casi in cui l'operatore della Cooperativa Sociale C.A.D. rileva donne anche con figli che subiscono violenza e necessitano di immediata protezione contatta l'affidatario, il quale si reca presso il luogo indicato dall'operatore C.A.D., incontra la donna (ed eventualmente i suoi figli) e la colloca presso la propria struttura. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 07, nei giorni prefestivi dalle ore 14 alle ore 19 e nei giorni festivi dalle ore 07 alle ore 19 ed è attivato dall'operatore C.A.D. che ha valutata la necessità della messa in protezione.

Il servizio prevede:

- il trasporto della donna e dei suoi figli presso una propria struttura
- il vitto e l'alloggio per un periodo massimo di tre giorni lavorativi dal momento in cui è stato avvisato il servizio territoriale competente dell'AUSL
- l'accoglienza di un numero minimo di 3 figli minorenni, senza alcuna limitazione di età e sesso

- l'informazione al servizio territoriale dell'AUSL entro le ore 10,00 del primo giorno lavorativo successivo al collocamento della donna e dei suoi figli, in modo da consentire al servizio di reperire una struttura idonea ove collocare gli stessi

**Servizi di prima assistenza:** organizzazione e gestione dell'alloggio adibito all'accoglienza dei beneficiari.

L'affidatario ha l'obbligo di:

- Predisporre e organizzare l'alloggio, in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare dei soggetti vulnerabili che eventualmente siano accolti;
- Garantire la disponibilità dell'alloggio per la donna ed un numero minimo di 3 figli minorenni, senza alcuna limitazione di età e di sesso. Detto alloggio dovrà essere tenuto a disposizione del committente per tutta la durata del contratto al fine di consentire l'attivazione del servizio in emergenza in qualsiasi momento.

**Condizioni materiali di prima accoglienza:** vitto e vestiario.

L'affidatario ha l'obbligo di:

- Garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- Fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;

Si stima, per tutta la durata del contratto, un numero di 85 giornate di accoglienza per le madri e di 140 giornate di accoglienza per i figli.

### **ART. 3 PROFESSIONALITA' E ORGANIZZAZIONE**

L'affidatario si impegna a dedicare alle attività oggetto del presente contratto operatori dalla professionalità ed esperienza adeguate, nel rispetto di quanto indicato in sede di offerta tecnica.

L'affidatario si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza sopra descritti.

L'affidatario assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria e decentrati, la normativa infortunistica e

previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e/o di previdenza può comportare la risoluzione del contratto.

L'affidatario si impegna altresì a:

A. attenersi alle disposizioni concordate con l'Azienda nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;

B. comunicare all'Azienda, in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati;

C. non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati all'Azienda), che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione dell'affidatario, se non per valide motivazioni, che devono essere comunicate all'Azienda;

D. nel caso di sostituzione o variazione del personale, comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo operatore, avente caratteristiche professionali ed esperienziali analoghe a quello sostituito;

E. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e assicurare il rispetto della puntualità degli orari.

L'affidatario si impegna inoltre a designare e a comunicare all'Azienda il nominativo del referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae. Il referente dovrà curare tutti i rapporti con l'Azienda nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e di quanto indicato in sede di selezione.

Il referente dovrà assicurare contatti periodici concordati con l'Azienda sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Il referente incaricato sarà nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività istituzionali del progetto ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, mentre i restanti operatori saranno nominati incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003.

L'affidatario si impegna a comunicare all'Azienda il numero telefonico da contattare per attivare il servizio prima della stipula del contratto.

#### **ART. 4 DURATA E DECORRENZA DELLE ATTIVITA'**

Il servizio avrà durata dal 01/04/2018 fino al 31/12/2020.

## ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, come di seguito specificato:

**A – qualità** , mediante attribuzione di massimo (max) punti 70 su 100, prevedendo il raggiungimento della **soglia minima di sbarramento pari a 36 punti del punteggio tecnico** complessivo calcolato prima della riparametrazione;

**B – prezzo offerto**, mediante attribuzione di massimo (max) punti 30 su 100.

**A. QUALITA'**: coefficiente max punti 70

Una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall'AUSL, assegnerà, in una o più sedute riservate, a seguito della valutazione della documentazione tecnica il punteggio concernente il merito tecnico/qualitativo del servizio offerto, tenendo conto dei criteri di **valutazione e dei relativi pesi di cui alla sottostante tabella**. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 del Dlgs 50/2016. La suddivisione dei 100 punti a disposizione per la valutazione saranno ripartiti nella seguente maniera: 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica.

CRITERI DI VALUTAZIONE		Ponderazione e relativa (sub-peso)	
<b>A) Modello organizzativo</b>			
Sub-Criterio A1	<u>Attivazione del servizio</u> Modalità di attivazione del servizio di pronto intervento e tempistica degli interventi	Punti 15	

Sub-Criterio A2	<u>Vitto e alloggio</u> Modalità organizzative relative all'erogazione del vitto e caratteristiche strutturali dell'alloggio	Punti 7	
Sub-Criterio A3	<u>Definizione del team che opererà</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali definiti di pari importanza:  - composizione e organizzazione del team, tali da garantire la qualità e continuità del servizio  - chiarezza nell'individuazione dei compiti e delle attività del personale addetto	Punti 8	Totale punti 30
<b>B) Professionalità delle risorse umane proposte per la gestione del servizio</b>			
Sub-Criterio B1	Esperienza e professionalità del referente proposto	Punti 15	Totale punti
Sub-Criterio B2	Esperienza e professionalità degli operatori assistenziali	Punti 15	30
<b>C) Proposte migliorative ed attività aggiuntive, intese come attività migliorative ed aggiuntive, con caratteristiche innovative rispetto alla parte esecutiva del servizio, purché pertinenti in relazione alle attività di base previste dal capitolato tecnico, senza costo per la stazione appaltante.</b>			Punti 10

La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa del servizio, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

Il punteggio qualità sarà attribuito con il seguente procedimento:

1 fermi restando i requisiti di minima previsti dai documenti di gara, la valutazione del merito tecnico/qualitativo è compiuta sulla base dell'esame della documentazione tecnica presentata dall'offerente, previa verifica della rispondenza della documentazione stessa alle caratteristiche richieste e corrispondenti agli obiettivi da raggiungere, in merito a ciascun criterio di valutazione sopra indicato. In ogni caso, sono escluse dal prosieguo della gara -giacché inidonee - le offerte che non soddisfano i requisiti di minima richiesti nel presente documento e nel capitolato tecnico (Allegato A) o che non raggiungono la soglia minima di sbarramento pari a 36 punti sul punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione.

Relativamente alle offerte dichiarate inidonee o che non raggiungono la suddetta soglia minima di sbarramento non si procede né all'apertura della Busta C, né alla lettura della relativa offerta economica.

2. i punteggi sono attribuiti secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei elementi/parametri;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito all'elemento/parametro (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/parametro (i) variabile tra zero e uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

1. Assegnazione del coefficiente. Rispetto a ciascun criterio oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà ad ogni offerta, nel suo plenum ed unanimemente, un giudizio di merito motivato compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) corrispondente ad uno dei sotto riportati coefficienti:

GIUDIZIO	coefficiente
non valutabile/non conforme	0,00
scarso	0,15
insufficiente	0,35
sufficiente	0,50
discreto	0,65
buono	0,85
ottimo	1,00

provvedendo ad esprimere collegialmente la sintetica motivazione di natura logico-argomentativa rispetto all'attribuzione del giudizio assegnato, al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.

2. Al solo fine di verificare il raggiungimento della soglia minima di sbarramento, la commissione procederà alla determinazione del punteggio parziale, moltiplicando il coefficiente - variabile tra zero (0) e uno (1) - di cui al punto precedente per il valore ponderale riferito al criterio oggetto di valutazione e procederà alla determinazione del punteggio tecnico complessivo prima della riparametrazione, sommando tutti i punteggi parziali ottenuti riferiti ai singoli criteri di valutazione.

3. Le offerte che non raggiungono la soglia minima di sbarramento pari a 36 punti sul punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione, sono escluse dal prosieguo della gara, giacché inidonee.

4. Assegnazione del coefficiente riparametrato (V) alle sole offerte che hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento. Si procederà alla riparametrazione dei coefficienti assegnati dalla commissione, pertanto per ogni criterio si provvederà ad attribuire 1 al miglior coefficiente assegnato e ad elevare i restanti coefficienti con la seguente formula:

$$(1 * Ca) / Cm$$

Ca= Coefficiente assegnato al concorrente iesimo Cm= miglior coefficiente assegnato

5. Determinazione del punteggio parziale (W), per ciascun criterio oggetto di valutazione riferito alle offerte che hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento, verrà moltiplicato il coefficiente (V) - variabile tra zero (0) e uno (1) - di cui al precedente punto, per il valore ponderale riferito al criterio oggetto di valutazione.

6. Determinazione del punteggio complessivo, (C) derivante dalla somma di tutti i punteggi parziali ottenuti, riferiti ai criteri di valutazione del merito tecnico/qualitativo. Determinato il punteggio complessivo per il merito tecnico qualitativo in riferimento ad ogni singolo oggetto di AQ, la stazione appaltante prosegue sulla base delle valutazioni/operazioni compiute dalla commissione giudicatrice all'espletamento delle operazioni di gara successive, e dunque all'apertura delle offerte economiche ed alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo.

## **B. PREZZO: coefficiente max punti 30**

1. Il prezzo di riferimento ai fini della determinazione della graduatoria in base al quale calcolare il ribasso % offerto, sarà quello risultante dall'Offerta Economica di cui all'allegato C, alla voce “% DI RIBASSO OFFERTA SUL PREZZO POSTO A BASE D'ASTA”;

Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla seguente formula di tipo non lineare:

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

Dove:

**$V_i$**  = Coefficiente assegnato all'offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

**$R_i$**  = ribasso % offerto dal concorrente i-esimo(i), calcolato come percentuale del ribasso offerto risultante dalla differenza tra la base d'asta e il prezzo offerto. Per il concorrente che offre il maggiore ribasso  $V_i$  assume il valore di 1.

**$R_{max}$**  = ribasso % dell'offerta più conveniente

$$\alpha = 0,3$$

**L'OE partecipante dovrà indicare quotazioni che risultino pari o inferiori alla base d'asta** così come riportato nell'allegato Scheda offerta economica.

Resta inteso che non saranno accolte e pertanto verranno escluse offerte economiche che non risultino inferiori ai valori posti a base d'asta.

La graduatoria verrà redatta sommando, per ciascun concorrente, i punteggi attribuiti (prezzo + qualità); il concorrente che avrà ottenuto la somma dei punteggi più alta si qualificherà primo in graduatoria ed a seguire, in ordine decrescente, verrà determinato il posizionamento degli altri concorrenti.

2. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

## **ART. 6 CORRISPETTIVO**

3. In ragione del ribasso offerto in sede di gara sarà determinato il corrispettivo dovuto all'affidatario per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

4. Le fatture dovranno essere intestate a: Azienda USL della Romagna – Via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna CF e PI 02483810392 e inviate esclusivamente in formato elettronico attraverso l'intermediazione della Regione Emilia Romagna (Notier) con il sistema di interscambio SDI; nelle fatture dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio Sede di Cesena 0L06J9 (ZERO L ZERO SEI J NOVE).

5. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, le fatture dovranno riportare il Codice identificativo di gara CIG Z4A219B24E

6. L'AUSL Romagna procederà ai pagamenti delle fatture nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Per data di ricevimento si intende la data in cui la fattura è pervenuta sul sistema regionale NOTIER completa di tutti gli allegati ed informazioni necessari alla verifica del corretto assolvimento del contratto.

7. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dal D.Lgs. n. 231/2002.

## **ART 7 SICUREZZA SUL LAVORO - COSTI DELLA MANODOPERA**

L'OE offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Costi sicurezza propri

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, l'OE partecipante dovrà indicare (nella busta C dell'offerta economica) i propri costi aziendali – già ricompresi negli importi offerti - concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio. La mancata indicazione di tali costi è valutata quale grave inadempimento dell'art. 1176 c.c.

Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:

- dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto;
- dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- dall'effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

- dalla redazione del documento di valutazione dei rischi;
- dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- dall'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato;
- dall'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
- dall'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.

#### Costi manodopera

Ai sensi dell'art. 95 c. 10 e dell'art. 97 c. 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016, l'OE partecipante dovrà indicare (nel plico n. 3 dell'offerta economica) i propri costi della manodopera (v. Allegato B) per le attività necessarie a realizzare il servizio per cui presenta offerta, già ricompresi negli importi offerti. L'Azienda ha valutato complessivamente che i costi della manodopera per attività necessarie a realizzare il servizio sono nell'ordine del 65% dell'importo a base d'asta.

La presente procedura non comporta costi da interferenze delle lavorazioni.

#### **ART. 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'affidatario assume espressamente, con la sottoscrizione della presente contratto, a pena della sua nullità, gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine comunicherà, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, all'indirizzo di posta elettronica azienda@pec.auslromagna.it, utilizzando il modello di comunicazione allegato al presente contratto, il Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della citata legge ed i soggetti delegati ad operare su tale conto indicando nome, cognome e codice fiscale.

2. Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale (fattura), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai servizi di cui al presente appalto, il codice CIG.
3. A norma della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 07.07.2011 nel presente contratto viene riportato il seguente CIG : Z4A219B24E.
4. Nel caso in cui le transazioni non siano eseguite avvalendosi di istituti bancari o della Società Poste Italiane S.p.a., il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 6 della L. 136/2010, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. L'affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1, ogni variazione dovesse verificarsi in merito alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti, relative al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso.
6. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, da parte dell'aggiudicatario, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

## **ART. 9 ALTRI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario, oltre a garantire il servizio come analiticamente descritto agli articoli precedenti e nella propria offerta tecnica, si obbliga a:

- a. l'appaltatore, per il personale impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto aventi come beneficiari anche utenti minori, ha l'obbligo di richiedere altresì il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 39/2014 e della circolare n. 3/2014 del Ministero di Giustizia. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore si impegna a fornire al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore per l'esecuzione del contratto, una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante l'assenza di condanne penali e di sanzioni interdittive di cui sopra (antipedofilia). La medesima dichiarazione dovrà essere resa in sede di comunicazione di eventuali sostituzioni. La presente clausola è ritenuta essenziale e

l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 del C.C.

- b. mantenere in servizio il personale concordato e provvedere, con tempestività, alla sostituzione del personale assente, per qualsiasi motivo, con personale avente le medesime caratteristiche;
- c. garantire, la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al tempo minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio;
- d. assumere l'onere contributivo degli operatori impegnati nella gestione dei servizi nel rispetto delle normative e degli accordi sindacali vigenti nel settore quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e formazione sulla sicurezza in base alla Legge 81/08 ;
- e. garantire la collaborazione per eventuali progetti comunali e di volontariato giovanile;
- f. Presentare unitamente ad ogni rendiconto e fattura la documentazione necessaria agli uffici dell'AUSL della Romagna per la rendicontazione del progetto al fine dell'erogazione del contributo ministeriale, o altro contributo pubblico, che finanzia il progetto;

## **ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI**

L' Azienda USL si riserva di effettuare verifiche a cadenza periodica secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- a) verifica quanto meno semestrale dei risultati conseguiti e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti;
- b) verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'affidatario, finalizzate a valutare l'azione degli operatori da esso impegnati, in termini di efficienza e di efficacia;
- c) verifiche disposte in qualunque momento dal Dirigente preposto alla supervisione delle attività svolte allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo alla ditta.

L'Azienda ha il diritto di effettuare le verifiche sullo svolgimento regolare dei servizi e del puntuale adempimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi da parte dell'affidatario nei confronti del personale adibito a tali servizi, nonché dell'adempimento di tutti gli altri obblighi a carico dello stesso.

All'affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su tesi, problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

La predisposizione dei momenti di verifica previsti alle lettere a), b), c) del precedente comma 1, sarà curata dal Responsabile Unico del Procedimento secondo tempi, modalità organizzative e di raccolta dati, produzione di documenti che si riterranno più idonei e opportuni.

### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione ed il subappalto anche parziale, delle attività oggetto della convenzione. Non è considerato subappalto l'incarico affidato a soggetti qualificati per la realizzazione di corsi di formazione professionale, per l'insegnamento della lingua italiana, di informatica, laboratori, interventi di mediazione linguistica-culturale, scuola guida ed altre attività conformi alle direttive del bando n. 1/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2016 e finalizzate al compimento di percorsi di accoglienza ed integrazione dei beneficiari.

### **ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Resta vietato al soggetto affidatario, ai sensi di legge sotto pena di risoluzione "de jure" del contratto e dell'incameramento della cauzione, la cessione del contratto.

### **ART. 13 – CAUZIONE**

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente atto, dell'eventuale risarcimento dei danni e delle spese che l'Azienda dovesse sostenere per danni arrecati, dovrà costituire apposita cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (o di diverso importo in applicazione delle disposizioni di cui all'art 103 comma 1).

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma secondo, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto e potrà essere svincolata solo previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

Resta salva la facoltà dell'Azienda di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Qualora l'Azienda abbia provveduto ad incamerare tutto o parte della cauzione, l'appaltatore è tenuto a ricostituire l'intero importo iniziale, solo in caso di prosecuzione dell'affidamento.

#### **ART. 14 – GARANZIA ASSICURATIVA**

L'affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, arrecati all'AUSL della Romagna o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Il soggetto affidatario si obbliga a stipulare una polizza assicurativa, comprensiva di responsabilità civile verso terzi, danni a persone e/o cose, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, con un massimale non inferiore a € 300.000,000 (Trecentomila Euro) per le responsabilità derivanti dai rischi connessi al servizio oggetto del presente capitolato.

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale.

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dal soggetto affidatario prima della stipulazione del contratto e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta all'Azienda

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Azienda potrà rivalersi, mediante trattenute, nei crediti dell'affidatario o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 13 del presente atto.

#### **Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente contratto non è cedibile a terzi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, viene fatto riferimento al Codice dei Contratti (Dlgs 50/2016) e normative o linee guida emanate dalle autorità competenti in virtù delle disposizioni del Dlgs 50/2016, al Codice Civile e alle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari in materia. Le spese relative al contratto, alla sua eventuale registrazione ed ogni altra inerente e conseguente, saranno ad esclusivo carico dell'affidatario contraente.